

# [Approvate modifica alle ordinanza nn. 32, 33, 11, 32, 33 e 71 del 2014 e 24 del 2013](#)

---

14 Maggio 2015

L'ordinanza n. 15 del 14 aprile 2015 del Commissario Delegato, contiene disposizioni attuative per le ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014 e modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014.

Di particolare interesse sono le seguenti integrazioni alle ordinanza nn. 32 e 33 del 2014:

## **1. Domanda di contributo per l'acquisto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 33/2014**

### **Concessione del contributo per l'acquisto**

Il comune, entro novanta giorni dall'accettazione della domanda ne verifica l'ammissibilità e determina l'entità del contributo che dovrà risultare pari al minore importo tra il prezzo dell'unità immobiliare che si intende acquistare incrementato degli oneri fiscali e il costo convenzionale dell'unità immobiliare danneggiata calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza n. 33/2014 a cui è aggiunta l'IVA se dovuta.

L'Istituto di Credito provvederà all'erogazione del contributo non appena in possesso dell'atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti interessate all'acquisto, l'Istituto di credito ed il comune, l'erogazione potrà avvenire contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto.

## **2. Domanda per la delocalizzazione di edifici ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 33/2014**

I proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E2 o E3, che il Piano della ricostruzione e il Piano organico hanno previsto di delocalizzare in aree individuate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 16/2012 e smi potranno depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di contributo per la ricostruzione dell'edificio e l'acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza dello stesso utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica MUDE.

### **Concessione del contributo per la delocalizzazione**

Il comune, entro novanta giorni dall'accettazione della domanda, ne verificherà l'ammissibilità e determinerà l'entità dei contributi, fermo restando che il contributo per l'acquisto dell'area di sedime e di pertinenza del nuovo edificio sia pari al minor importo tra il prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri fiscali, ed il 30% del costo dell'intervento.

L'Istituto di credito provvederà all'erogazione del contributo per la demolizione e ricostruzione con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 86/2012 e smi, mentre alla erogazione di quello destinato all'acquisto vi provvederà in un'unica soluzione, non appena in possesso degli atti notarili di acquisto della nuova area e di cessione al Comune di quella dell'edificio da delocalizzare.

Dopo la stipula dell'atto di acquisto dell'area il comune rilascerà il permesso di costruire relativo al nuovo edificio.

## **3. Acquisto alternativo alla ricostruzione previa delocalizzazione**

In alternativa alle soluzioni precedenti, i proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E2 o E3, che il Piano della ricostruzione e il Piano Organico hanno previsto di delocalizzare, potranno depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di

contributo per acquistare altra unità immobiliare ubicata in edifici ultimati prima del sisma, da destinare, come quella danneggiata o demolita, ad abitazione a titolo principale ai sensi dell'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 86/2012 e smi o allo svolgimento dell'attività produttiva in essere alla data del sisma.

La concessione del contributo è subordinata all'assunzione di impegno, da parte dei proprietari delle unità immobiliari dell'edificio da delocalizzare, a cedere gratuitamente al comune l'area di sedime e di pertinenza dell'edificio stesso, facendosi carico dei costi della demolizione dell'edificio comprensivo di fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione nonché del conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento.

#### ***Concessione del contributo per acquisto in alternativa a ricostruzione previa delocalizzazione***

Il comune, entro novanta giorni dall'accettazione della domanda ne verificherà l'ammissibilità e determinerà l'entità del contributo per ciascun beneficiario.

Una volta emessi i provvedimenti di concessione del contributo, l'Istituto di credito provvederà all'erogazione del contributo non appena in possesso dell'atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti private interessate, l'Istituto di credito ed il comune, l'erogazione potrà avvenire contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto.

#### **4. *Domanda per il recupero di edifici ai sensi dell'ordinanza n. 32/2014***

I soggetti che acquisteranno, per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 32/2014, le unità immobiliari che compongono un intero edificio, singolo oppure facente parte di una UMI o di un aggregato edilizio, danneggiato dal sisma, ubicato nel centro storico e ricompreso nel Piano della ricostruzione e nel Piano organico, potranno beneficiare dei contributi previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa ordinanza n. 32/2014 presentando apposita domanda, utilizzando la piattaforma MUDE, entro il 31 dicembre 2015 e comunque dopo la stipula dell'atto di acquisto o la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita registrato.

Il comune, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ne verificherà l'ammissibilità ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 32/2014 e determinerà il contributo dandone comunicazione all'istituto di credito prescelto.

Infine l'ordinanza in oggetto dispone alcune modifiche alle ordinanze nn. 29 51, 86 del 2012; 24/2013; 11, 32, 71 del 2014.

Per maggiori dettagli e chiarimenti si rimanda alla lettura del testo integrale dell'ordinanza allegata alla presente.